

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 161/80 DEL CONSIGLIO**del 21 gennaio 1980**

relativo all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché dei coefficienti correttivi applicabili a tali retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione, volta all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee,

considerando che, con decisione del 29 giugno 1976, modificata il 26 giugno 1978, il Consiglio ha stabilito il metodo di calcolo per l'esame periodico del livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità ;

considerando che, con regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80, il Consiglio ha modificato, a decorrere dal 1° luglio 1979, la tabella degli stipendi base quale era stata fissata del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3084/78 ⁽³⁾ ;

considerando che, dopo aver esaminato il livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti sulla base della relazione elaborata dalla Commissione, risulta opportuno procedere, tenendo conto della suddetta nuova tabella, ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 1979, lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificato come segue :

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 1.

a) all'articolo 66, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	206 924	217 945	228 966	239 987	251 008	262 029		
A 2	183 573	194 088	204 603	215 118	225 633	236 148		
A 3/LA 3	151 937	161 136	170 335	179 534	188 733	197 932	207 131	216 330
A 4/LA 4	127 557	134 737	141 917	149 097	156 277	163 457	170 637	177 817
A 5/LA 5	105 041	111 303	117 565	123 827	130 089	136 351	142 613	148 875
A 6/LA 6	90 674	95 661	100 648	105 635	110 622	115 609	120 596	125 583
A 7/LA 7	77 983	81 893	85 803	89 713	93 623	97 533		
A 8/LA 8	68 908	71 710						
B 1	90 674	95 661	100 648	105 635	110 622	115 609	120 596	125 583
B 2	78 500	82 207	85 914	89 621	93 328	97 035	100 742	104 449
B 3	65 753	68 836	71 919	75 002	78 085	81 168	84 251	87 334
B 4	56 800	59 472	62 144	64 816	67 488	70 160	72 832	75 504
B 5	50 722	52 883	55 044	57 205				
C 1	57 944	60 303	62 662	65 021	67 380	69 739	72 098	74 457
C 2	50 335	52 496	54 657	56 818	58 979	61 140	63 301	65 462
C 3	46 919	48 770	50 621	52 472	54 323	56 174	58 025	59 876
C 4	42 339	44 077	45 815	47 553	49 291	51 029	52 767	54 505
C 5	39 006	40 625	42 244	43 863				
D 1	44 143	46 097	48 051	50 005	51 959	53 913	55 867	57 821
D 2	40 204	41 939	43 674	45 409	47 144	48 879	50 614	52 349
D 3	37 363	38 991	40 619	42 247	43 875	45 503	47 131	48 759
D 4	35 304	36 741	38 178	39 615				

b) — all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), dello statuto e all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII, l'importo di 2 869 FB è sostituito dall'importo di 3 119 FB ;

— all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), dello statuto e all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII, l'importo di 3 696 FB è sostituito dall'importo di 4 018 FB ;

— all'articolo 69, seconda frase, dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII, l'importo di 6 603 FB è sostituito dall'importo di 7 177 FB ;

— all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 3 302 FB è sostituito dall'importo di 3 589 FB.

Articolo 2

Con effetto al 1° luglio 1979, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee è modificato come segue :

a) all'articolo 20, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	206 924	217 945	228 966	239 987	251 008	262 029		
A 2	183 573	194 088	204 603	215 118	225 633	236 148		
A 3/LA 3	151 937	161 136	170 335	179 534	188 733	197 932	207 131	216 330
A 4/LA 4	127 557	134 737	141 917	149 097	156 277	163 457	170 637	177 817
A 5/LA 5	105 041	111 303	117 565	123 827	130 089	136 351	142 613	148 875
A 6/LA 6	90 674	95 661	100 648	105 635	110 622	115 609	120 596	125 583
A 7/LA 7	77 983	81 893	85 803	89 713	93 623	97 533		
A 8/LA 8	68 908	71 710						
B 1	90 674	95 661	100 648	105 635	110 622	115 609	120 596	125 583
B 2	78 500	82 207	85 914	89 621	93 328	97 035	100 742	104 449
B 3	65 753	68 836	71 919	75 002	78 085	81 168	84 251	87 334
B 4	56 800	59 472	62 144	64 816	67 488	70 160	72 832	75 504
B 5	50 722	52 883	55 044	57 205				
C 1	55 294	57 541	59 788	62 035	64 282	66 529	68 776	71 023
C 2	48 056	50 113	52 170	54 227	56 284	58 341	60 398	62 455
C 3	44 846	46 604	48 362	50 120	51 878	53 636	55 394	57 152
C 4	40 511	42 160	43 809	45 458	47 107	48 756	50 405	52 054
C 5	37 341	38 888	40 435	41 982				
D 1	42 240	44 088	45 936	47 784	49 632	51 480	53 328	55 176
D 2	38 488	40 134	41 780	43 426	45 072	46 718	48 364	50 010
D 3	35 790	37 335	38 880	40 425	41 970	43 515	45 060	46 605
D 4	33 818	35 181	36 544	37 907				

b) all'articolo 63, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	98 778	110 959	123 140	135 321
	II	71 651	78 668	85 685	92 702
	III	60 157	62 863	65 569	68 275
B	IV	57 781	63 467	69 153	74 839
	V	45 137	48 197	51 257	54 317
C	VI	42 941	45 498	48 055	50 612
	VII	38 431	39 746	41 061	42 376
D	VIII	34 609	36 706	38 803	40 900
	IX	33 344	33 830	34 316	34 802

Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 1979, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato a :

- 1 872 FB al mese, per i funzionari di grado C 4 o C 5 ;
- 2 870 FB al mese, per i funzionari di grado C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4

1. Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1979 sono calcolate, a decorrere da tale data, per i funzionari e per gli agenti temporanei, esclusi gli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera d), del regime applicabile agli altri agenti, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, quale risulta modificata dall'articolo 1, lettera a), del presente regolamento.

2. Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1979 sono calcolate, a decorrere da tale data, per gli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera d), del regime applicabile agli altri agenti, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 20 di detto regime, quale risulta modificata dall'articolo 2, lettera a), del presente regolamento.

Articolo 5

Con effetto al 1° luglio 1979, la data del 1° luglio 1978 di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto è sostituita dalla data del 1° luglio 1979.

Articolo 6

1. Con effetto al 1° gennaio 1979 i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui sotto elencati sono fissati come segue :

Belgio	102,7
Danimarca	138,3
Germania	78,8
Francia	134,5
Irlanda	143
Italia	157,2
Lussemburgo	102,7
Paesi Bassi	94,6
Regno Unito	149,3
Svizzera	78
Stati Uniti	136
Canada	137,1

Giappone	145,6
Grecia	171,8
Turchia	448,3

2. Con effetto al 1° gennaio 1979, il coefficiente correttore applicabile alla pensione, a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, è fissato come segue per il paese delle Comunità in cui il titolare della pensione ha dichiarato di stabilire il proprio domicilio :

Belgio	102,7
Danimarca	138,3
Germania	78,8
Francia	134,5
Irlanda	143
Italia	157,2
Lussemburgo	102,7
Paesi Bassi	94,6
Regno Unito	149,3

Se il titolare della pensione ha dichiarato di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra menzionati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

Articolo 7

1. Con effetto al 1° luglio 1978, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in Venezuela è fissato come segue :

Venezuela	107,8
-----------	-------

2. Con effetto al 1° gennaio 1979, i coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui sotto elencati sono stabiliti come segue :

Venezuela	113,1
Cile	108,6
Algeria	125
Tunisia	105,6

3. Con effetto al 1° aprile 1979, i coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui sotto elencati sono fissati come segue :

Belgio	102,7
Danimarca	110,6
Germania	99,4
Francia	96,4
Irlanda	62,1
Italia	75,3
Lussemburgo	102,7
Paesi Bassi	100,4
Regno Unito	64,8
Svizzera	120,9

Stati Uniti	88,7
Canada	86,1
Giappone	168,7
Grecia	91,2
Turchia	107,3
Spagna	88,2
Portogallo	74,2
Austria	102,4

4. Con effetto al 1° aprile 1979, il coefficiente correttore applicabile alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, è fissato come segue per il paese delle Comunità nel quale il titolare della pensione ha dichiarato di stabilire il proprio domicilio :

Belgio	102,7
Danimarca	110,6
Germania	99,4
Francia	96,4
Irlanda	62,1
Italia	75,3
Lussemburgo	102,7
Paesi Bassi	100,4
Regno Unito	64,8

Se il titolare della pensione ha dichiarato di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra indicati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

Articolo 8

1. Con effetto al 1° luglio 1979, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui sotto elencati sono fissati come segue :

Belgio	100
Danimarca	106,9
Germania	99,3
Francia	91,3
Irlanda	63,5
Italia	70,5
Lussemburgo	100
Paesi Bassi	97
Regno Unito	69,9
Svizzera	120,5
Stati Uniti	81,6
Canada	74,9
Giappone	139,2
Grecia	87,8
Turchia	94,7
Spagna	97,6
Portogallo	65,3
Venezuela	111,7
Austria	100,3
Tailandia	111,6
Cile	108,6
Algeria	125

Marocco	116
Tunisia	105,6
Egitto	127,3
Siria	111,7
Giordania	133,9
Libano	131
Israele	103,3

2. Con effetto al 1° luglio 1979, il coefficiente correttore applicabile alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, è fissato come segue per il paese delle Comunità nel quale il titolare della pensione ha dichiarato di stabilire il proprio domicilio :

Belgio	100
Danimarca	106,9
Germania	99,3
Francia	91,3
Irlanda	63,5
Italia	70,5
Lussemburgo	100
Paesi Bassi	97
Regno Unito	69,9

Se il titolare della pensione ha dichiarato di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra indicati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

Articolo 9

1. Con effetto al 1° luglio 1979, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione delle persone di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 sono fissati come segue :

Belgio	102,9
Danimarca	114,5
Germania	100,6
Francia	98,8
Irlanda	65,5
Italia	77,9
Lussemburgo	102,9
Paesi Bassi	100,4
Regno Unito	67,8
Svizzera	123,4
Stati Uniti	93
Canada	88,9
Giappone	170,4
Grecia	100,1
Turchia	151,7
Spagna	92,8
Portogallo	80,4
Austria	102,2
Venezuela	116,9

2. Con effetto al 1° luglio 1979, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni e indennità delle persone di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 sono fissati come segue :

Belgio	102,9
Danimarca	114,5
Germania	100,6
Francia	98,8
Irlanda	65,5
Italia	77,9
Lussemburgo	102,9
Paesi Bassi	100,4
Regno Unito	67,8

Se il titolare della pensione ha dichiarato di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra elencati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

Articolo 10

1. Per il periodo 1° luglio 1979—30 settembre 1979, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni e indennità delle persone di cui all'articolo 4 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3085/78 ⁽¹⁾ sono fissati come segue :

Belgio	100
Danimarca	139
Germania	77,4
Francia	133,9
Irlanda	146,4
Italia	157,9
Lussemburgo	100
Paesi Bassi	91,9
Regno Unito	151,7

Se il titolare della pensione ha dichiarato di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra elencati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

2. Per il periodo 1° luglio 1979—30 settembre 1979, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni e indennità delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 sono fissati come segue :

Belgio	102,9
Danimarca	143,1
Germania	79,7
Francia	137,9
Irlanda	150,9
Italia	162,7
Lussemburgo	102,9
Paesi Bassi	94,6
Regno Unito	156,3

Se il titolare della pensione ha dichiarato di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra elencati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

Articolo 11

Con effetto al 1° luglio 1979, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente :

	Per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia		Per il funzionario che non abbia diritto all'assegno di famiglia	
	Dal 1° al 15° giorno	A partire dal 16° giorno	Dal 1° al 15° giorno	A partire dal 16° giorno
	FB per giorno di calendario			
Da A 1 a A 3 e LA 3	1 217	572	836	480
Da A 4 a A 8 e da LA 4 a LA 8 e categoria B	1 180	535	800	418
Altri gradi	1 071	500	689	345

Articolo 12

Con effetto al 1° luglio 1979, gli importi delle indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 7 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3084/78, pari a 4 992 FB, 8 237 FB e 10 528 FB, sono sostituiti rispettivamente dagli importi di 5 426 FB, 8 954 FB e 12 210 FB.

⁽¹⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 6.

Articolo 13

I regolamenti (Euratom, CECA, CEE) n. 3084/78, (CECA, CEE, Euratom) n. 1793/79 ⁽¹⁾ e (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 sono abrogati con effetto al 1° luglio 1979, ad eccezione dell'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80.

Articolo 14

Con effetto al 1° luglio 1979, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 ⁽²⁾ viene applicato un coefficiente di 1,941935.

Con effetto al 1° luglio 1979, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 viene applicato un coefficiente di 1,132395, per le persone alle quali si applica l'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

⁽¹⁾ GU n. L 206 del 14. 8. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8.